

# TI\_GERICHTE 12.2024.18 vom 13. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2024.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.18)

FR: TI\_GERICHTE 12.2024.18 du 13 mai 2024

IT: TI\_GERICHTE 12.2024.18 del 13 maggio 2024

## Regeste

Appalto, fornitura e posa di due cucine; malfunzionamento della cappa aspirante, azione di riparazione

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto, il valore litigioso della controversia è senz'altro superiore a fr. 10'000.- (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC). L'appello 1° febbraio 2024 contro la decisione 22 dicembre 2023 (notificata il

### E. 2

Con l'impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto qualificato il contratto quale appalto, essendo la progettazione e realizzazione delle due cucine su misura e il loro montaggio predominanti rispetto alla fornitura di materiale. Ha poi rilevato che AP 1 ha confermato l'ammontare della mercede e perlomeno un importo residuo di fr. 6'700.-, invocando i diritti alla compensazione e alla garanzia per difetti dell'opera. Sul primo tema, giusta gli accertamenti pretorili AP 1 non ha dimostrato l'esistenza di un accordo fra le parti (neppure evincibile dal suo interrogatorio) di dedurre dalle fatture emesse da AO 1 i costi da lui sostenuti (fr. 3'800.- complessivi) per le fasce di tamponamento. Piuttosto, è emerso che egli aveva chiesto alla controparte di non compiere tale lavoro (dunque non conteggiato nella fattura) siccome intenzionato a farlo eseguire privatamente, e che la possibile deduzione era stata ventilata solo successivamente in seguito a trattative bonali che tuttavia non avevano avuto buon esito (testi M \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_, interrogatorio di A \_\_\_\_\_). Il giudice di prima sede ha pertanto concluso che la pretesa di fr. 10'500.- di AO 1 non necessita di essere ulteriormente provata e va considerata interamente dovuta, con interessi decorrenti dalla notifica del precetto esecutivo (10 settembre 2017). Quanto al secondo tema, il Pretore ha in primo luogo osservato che la notifica dei difetti è da ritenersi tempestiva (art. 367 CO), rispettivamente che AO 1 ha rinunciato a prevalersi di un'eventuale tardività della notifica eseguendo interventi di riparazione senza sollevare alcuna riserva. In secondo luogo, il primo giudice ha rilevato che AP 1 era gravato dall'onere di dimostrare l'esistenza di difetti imputabili alla AO 1. Pur avendo il perito giudiziario confermato che la capacità aspirante complessiva della cappa a scomparsa è insufficiente, egli ha altresì osservato che ciò è imputabile ai difetti dell'impianto di ventilazione progettato dalla V \_\_\_\_\_ Sagl e che senza i difetti riscontrati nelle condotte, la portata d'aria indicata sulle schede del fabbricante della cappa

sarebbe verosimilmente stata raggiunta (con conseguente aspirazione sufficiente, cfr. perizia, risposta al quesito 1.13). Il Pretore non ha ommesso di considerare che, giusta gli accertamenti peritali, il piano di cottura posato da AO 1 (di forma tradizionale ovvero composto da 4 piastre disposte 2X2, e generatore di grandi quantità di calore, vapore e odore) non è adatto alla cappa prescelta, che sarebbe piuttosto stata da combinare con un piano di cottura “a panorama”, ovvero con le piastre disposte lungo una linea singola (perizia, risposta al quesito 1.9); egli ha tuttavia ritenuto la circostanza ininfluenza, giacché anche con tale piano di cottura l’aspirazione della cappa non sarebbe probabilmente migliorata viste le problematiche ai condotti, il cui risanamento può invece portare a un considerevole miglioramento. Il Pretore ha pure osservato che il perito ha ritenuto la cappa idonea ad assolvere il proprio compito in maniera sufficiente anche in cucine a isola ubicate in locali “open space” (perizia, risposta al quesito 1.11), rispettivamente ha ritenuto non dimostrato che una cappa a scomparsa abbia una capacità di aspirazione inferiore a una cappa tradizionale. Il giudice di prime cure ha nel seguito osservato che la clappa di ritegno dell’aria ( valvola di non ritorno dell’aria esterna) nella cucina di servizio non faceva parte della dotazione standard della cappa aspirante e non era prevista contrattualmente, come pure che non è dimostrato che essa fosse nella fattispecie necessaria. Infine, il Pretore ha accertato un difetto (sbeccatura e rifinitura irregolare) al piano di cucina (“top”) in quarzo imputabile ad AO 1 e da riparare.

### **E. 3**

Con la sua impugnativa, AP 1 critica innanzitutto il Pretore per non aver ammesso la compensazione da lui invocata, rilevando che la deduzione dalla mercede di fr. 3'800.- era stata concordata fra le parti, come attestato dal teste F\_\_\_\_\_, dal doc. 5 e dal suo interrogatorio, prove che il primo giudice avrebbe trascurato, motivando in maniera insufficiente la propria decisione.

### **E. 4**

Il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l’hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l’hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A\_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A\_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2).

### **E. 5**

Ora, nella presente fattispecie, come già sopra esposto al consid. 2 (a cui si rinvia), il Pretore ha motivato la sua decisione di non ammettere un accordo fra le parti relativo alla deduzione dalla mercede di fr. 3'800.-, considerando non solo le dichiarazioni di F\_\_\_\_\_ ma ad esempio anche quelle di A\_\_\_\_\_, che l’appellante omette di considerare. Quest’ultimo in ogni caso non pretende che l’assenza delle fasce di tamponamento sia una carenza imputabile alla controparte, rispettivamente non contesta di avere indicato lui medesimo alla AO 1 di non posarle e che dunque le stesse erano state escluse dalla fatturazione. Quanto alle trattative successivamente intavolate, il doc. 5 è un’e-mail ove AP 1 sosteneva che fosse intervenuto un accordo relativo alla riduzione della

mercede vincolato a precise condizioni. Sia F \_\_\_\_\_, dipendente di AO 1 (v erbale del 6 settembre 2019, p. 3), sia A \_\_\_\_\_, presidente del suo CdA (verbale di udienza 14 maggio 2019, p. 2) hanno confermato che vi era una disponibilità a tal riguardo, ma hanno altresì aggiunto che l'accordo non si è per finire concretizzato a causa di divergenze su taluni aspetti, fra cui le tempistiche di corresponsione del saldo e l'estensione degli oneri di riparazione in capo ad AO 1. Non risultando dimostrato che le parti si fossero accordate su tutti i punti essenziali dell'accordo, le tesi dell'appellante non possono pertanto essere seguite.

#### **E. 6**

Quanto ai difetti dell'opera, l'appello verte unicamente sulla cappa aspirante. E meglio, AP 1 evidenzia innanzitutto che la sua efficienza era un aspetto per lui determinante, che egli non era in grado di valutare quale modello fosse il più idoneo (dovendosi affidare a quanto illustrato e promesso dalla controparte), che la capacità di aspirazione di una cappa a scomparsa, rispetto a una cappa tradizionale, era già stata messa in dubbio e che la sua posa è avvenuta solo in ragione delle rassicurazioni ricevute dal progettista di AO 1, che aveva garantito la sua funzionalità. Tali aspetti, evidenziati dai testi L \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ e M \_\_\_\_\_ oltre che dal suo interrogatorio, sarebbero stati trascurati dal Pretore, sicché la motivazione della decisione di primo grado sarebbe carente. L'appellante inoltre contesta che la responsabilità per il malfunzionamento della cappa sia attribuibile alla V \_\_\_\_\_ Sagl e rimprovera al Pretore l'errata ripartizione dell'onere della prova, la violazione del suo diritto alla prova e un errato apprezzamento delle prove. Il primo giudice si sarebbe a torto fondato su un giudizio di verosimiglianza basato esclusivamente su un referto peritale contraddittorio, inconcludente e incompleto, peraltro interpretandolo in maniera errata giacché: il perito non ha potuto stabilire con certezza (ma solo per ipotesi, cfr. risposta a quesito peritale 1.13) che, in caso di risoluzione dei difetti di ventilazione, la cappa avrebbe raggiunto il grado di aspirazione promesso; la stessa esistenza delle aspirazioni e infiltrazioni parassitarie nei condotti non è stata oggetto di compiuta indagine, poiché i canali interessati sono stati ritenuti dal perito non più accessibili; secondo il perito, indipendentemente dalla risoluzione di tali problemi, la cappa aspirante a scomparsa non è idonea al piano di cottura prescelto, che avrebbe dovuto essere del tipo "panorama" (cfr. risposte a quesiti peritali 1.9 in combinazione con 1.11). L'appellante rimprovera altresì al primo giudice di non aver accolto (se non in minima parte), con l'ordinanza 10 febbraio 2023, le domande di delucidazione da lui formulate con scritto 7 novembre 2023 (recte: 2022) in relazione ai quesiti 1.2, 1.10 e 1.11, rispettivamente di non essersi attivato, anche d'ufficio, per chiarire definitivamente a chi sia imputabile il difetto e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, sia in ogni caso inadatta, in particolare in considerazione del piano di cottura installato. Ciò costituirebbe una violazione degli art. 187 e 188 cpv. 2 CPC e imporrebbe l'assunzione di una controperizia in seconda sede giusta l'art. 316 CPC, onde chiarire tale questione e verificare se la cappa a scomparsa sia paragonabile, per efficacia, a una cappa tradizionale. L'appellante infine ribadisce la sua richiesta di condannare la controparte a risolvere il difetto della cappa e postula la corresponsione di fr. 4'800.- per interventi a tal riguardo.

#### **E. 7**

Nel caso concreto, l'importanza attribuita da AP 1 all'efficienza della cappa e le eventuali rassicurazioni fornite da AO 1 sono state ritenute ininfluenti dal primo giudice, in quanto ha concluso che la cappa era idonea e che essa, una volta risolti i difetti riscontrati nelle

condotte di ventilazione, avrebbe raggiunto un'aspirazione sufficiente (decisione di prima sede, p. 7). Non è dunque ravvisabile una carente motivazione per non aver approfondito tali aspetti.

#### **E. 8**

La richiesta di ricevere fr. 4'800.- è stata inserita dall'appellante solamente nel petitum del suo gravame, e non è sorretta da alcuna motivazione (in particolare che spieghi di quali interventi si tratti) o riferimento probatorio. Essa inoltre non emerge dalla decisione pretorile e risulta pertanto nuova senza che l'appellante ne abbia motivato le condizioni di ammissibilità (art. 317 CPC), nonché incompatibile con il resto delle richieste di giudizio, ritenuto che egli, se esige la riparazione, non può cumulativamente pretendere il rimborso dei relativi costi. La stessa è pertanto da dichiarare irricevibile e non necessita di essere ulteriormente esaminata.

#### **E. 9**

Anche la censura relativa a un'errata ripartizione dell'onere della prova non può essere accolta. Il primo giudice ha correttamente osservato che incombeva a AP 1 l'onere di dimostrare l'esistenza di difetti alla cappa e la responsabilità di AO 1. Ha concluso che tale dimostrazione (da apportare con prova piena) manca, essendo la problematica riscontrata piuttosto imputabile (verosimilmente) alla V\_\_\_\_\_ Sagl. Ciò non viola l'art. 8 CC.

#### **E. 10**

Quanto alle prove agli atti, i testi hanno segnalato che la problematica della potenza di aspirazione della cappa a scomparsa, vista la sua distanza dal piano di cottura, si era già posta in fase di ordinazione del prodotto, e che AO 1 aveva fatto pertanto eseguire una progettazione speciale (potenziamento del motore) in modo da garantire un'aspirazione sufficiente, come riferito dai suoi dipendenti M\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ (cfr. verbale del 6 settembre 2019, p. 1 e 3), da G\_\_\_\_\_ (direzione lavori, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 3) e da M\_\_\_\_\_ (proprietario della V\_\_\_\_\_ Sagl, cfr. verbale del 13 novembre 2019, p. 2). Quest'ultimo ha aggiunto che, anche apportando dei correttivi aggiuntivi, a suo modo di vedere le prestazioni della cappa a scomparsa non avrebbero comunque potuto essere pienamente soddisfacenti. Visto il suo interesse all'esito della lite, le sue affermazioni vanno tuttavia apprezzate con prudenza. Il perito ha ritenuto che la cappa a scomparsa è idonea alle dimensioni e alla conformazione di una cucina come quella realizzata nella fattispecie (del tipo "open space"), purché garantisca un sufficiente ricambio d'aria e venga utilizzato un piano di cottura adeguato per dimensioni, distanze e tipo di utilizzo (perizia 10 ottobre 2022, quesito 1.11). Secondo i suoi accertamenti, la portata d'aria della cappa concretamente posata è adatta alle circostanze (cfr. perizia, quesiti 1.5 e 1.11) ma essa non può essere raggiunta (con conseguente capacità aspirante insufficiente) a causa di carenze dei condotti aeraulici, sicché gli interventi di risanamento andrebbero indirizzati su di essi (perizia, quesiti 1.7 e 1.8). L'appellante non contesta che la realizzazione di tali condotti fosse di competenza della V\_\_\_\_\_ Sagl. La problematica potenzialmente attribuibile ad AO 1 è piuttosto l'aver proposto la combinazione fra una cappa a scomparsa e un piano di cottura tradizionale, ritenuto che, giusta quanto rilevato dal perito, in presenza di un simile piano di cottura dotato di piastre "grill e teppan yaki" generatrici di grande quantità di calore, vapore e odore, una cappa laterale a scomparsa non è adatta allo scopo ed è piuttosto preferibile posare un piano di cottura del tipo "panorama" con piastre disposte lungo la linea di aspirazione (perizia,

quesito 1.9). Il perito ha poi osservato che la cappa installata non è in grado di aspirare fumi e vapori da tutte e quattro le piastre (disposte 2x2, ovvero in stile tradizionale), sia per la carenza di aspirazione che per la distanza delle zone di cottura (perizia, quesito 1.10). Egli ha però anche aggiunto che la scarsa prestazione della cappa è imputabile alle problematiche dei condotti, e che un intervento risolutivo su quel fronte potrebbe verosimilmente portare a un apprezzabile miglioramento, rispettivamente garantire una corretta aspirazione anche senza altri interventi (perizia, quesiti 1.8 e 1.13). In sede di delucidazione, non è stato più chiamato ad approfondire il tema della compatibilità fra la cappa e il piano di cottura. Piuttosto, ove gli era stato chiesto di valutare in che misura il funzionamento della cappa è compromesso dalle problematiche inerenti il sistema di aerazione, egli l'ha giudicato "fortemente compromesso" (rapporto di delucidazione del 2 giugno 2023, quesito 1b).

## **E. 11**

A fronte di tutti questi elementi, dalla perizia emerge effettivamente un problema di compatibilità fra la cappa prescelta e il piano di cottura tradizionale, nonché il dubbio che la riparazione del sistema di ventilazione non possa integralmente risolvere i problemi di aspirazione della cappa (segnatamente in relazione alle due placche più lontane) e che pertanto il suo malfunzionamento non possa essere attribuibile esclusivamente alla V\_\_\_\_\_ Sagl. Nondimeno, anche volendo ammettere un approfondimento peritale aggiuntivo sul tema, l'appello risulta carente nella misura in cui non indica, con la sufficiente precisione, il contenuto dei quesiti di delucidazione 1.2, 1.10 e 1.11 da lui posti, non si confronta con il contenuto dell'ordinanza pretorile 10 febbraio 2023 e con le argomentazioni che avevano indotto il Pretore a respingerli, né li ripropone in questa sede. Ma vi è un più considerevole ostacolo all'accoglimento della sua richiesta. L'appellante difatti specifica unicamente che si dovrebbe chiarire a chi sia imputabile il difetto, se i problemi ai condotti siano realmente decisivi e se la cappa, indipendentemente dal sistema di ventilazione, debba ritenersi in ogni caso non idonea, in particolare in considerazione del piano cottura installato (appello, p. 24 e replica spontanea, p. 11), ma non chiede di determinare se e quali possibili e adeguati interventi risolutivi possano essere semmai imposti ad AO 1, ritenuto che le richieste di giudizio devono essere sufficientemente concrete e tali da poter essere recepite in un dispositivo, e che quest'ultimo deve definire e delimitare con la sufficiente precisione gli obblighi in capo alla parte condannata, in modo che questa sappia quali azioni debba intraprendere. Ciò a maggior ragione nella presente fattispecie, che non ha per oggetto lacune costruttive o realizzative tali da poter essere risanate con un rifacimento o la sostituzione di pezzi difettosi, bensì una situazione più articolata coinvolgente altre strutture della cucina, e che neppure si sa se possa essere migliorata, oltre che con la risoluzione delle carenze nei condotti, con altri accorgimenti (ad esempio potenziamenti al motore o ai ventilatori) oppure imponga eventualmente la modifica e sostituzione del modello prescelto di cappa o di piano di cottura, ciò che però AP 1 non ha mai chiesto e che costituirebbe una modifica dell'oggetto stesso del contratto. Essendo lui medesimo ad avere la responsabilità di scegliere ed esercitare nelle debite forme i propri diritti di garanzia, indicare le sue domande di causa e chiedere gli opportuni mezzi di prova, proponendo in particolare i quesiti peritali onde dimostrare e concretizzare le sue pretese, è altresì escluso che questa Camera intervenga d'ufficio per sanare tale lacuna formulando quesiti atti a rimediare all'assenza di una prova (v. anche STF 4A\_572/2018 del 30 marzo 2020 consid. 2.4, 4A\_601/2020 dell'11 maggio 2021 consid. 4.3.1 e 4.3.2) o adattando le richieste di causa; ciò priverebbe la massima dispositiva e

quella attinatoria della loro portata e si porrebbe in contrasto con gli art. 55, 58 e 152 seg. CPC. Di conseguenza, il gravame non può trovare accoglimento neppure su questo punto.

#### **E. 12**

Da ultimo, l'appellante con il suo petitum chiede una diversa ripartizione delle spese processuali e una diversa assegnazione delle ripetibili, mescolando tuttavia in maniera confusa e inammissibile, al pto. 1.1.7, quelle dell'azione principale (di cui non postula la reiezione) e quelle della riconvenzionale, omettendo inoltre di spiegare i motivi della diversa quantificazione delle ripetibili da lui proposta. In ogni caso, nella misura in cui postula l'aggravio di determinate spese, fra cui quelle peritali, a carico della controparte in virtù della sua soccombenza, la richiesta non può essere seguita alla luce dell'esito negativo dell'appello.

#### **E. 13**

In conclusione, l'appello dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

#### **E. 14**

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 12 RTar tenuto conto di un dispendio orario di circa 6 ore, del grado di difficoltà medio della causa, delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 2'500.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L'appello 1 ° febbraio 2024 di AP 1 è respinto . 2. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 3'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.